



sata



Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi: requisiti, responsabilità e implicazioni operative

CONSULENZA IN PILLOLE

A CURA DI: DOTT. T. MENDES DA SILVA, D. BENZI, R. CAPURRO



In breve

Il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio (PPWR), in vigore da febbraio 2025, introduce un nuovo quadro normativo orientato alla sostenibilità ambientale degli imballaggi lungo l'intero ciclo di vita.

Il regolamento si applica a tutte le tipologie di imballaggi e a tutti gli attori della filiera, incluse le imprese alimentari, e affianca – senza sostituirli – i requisiti già previsti dalla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti.

Le nuove disposizioni riguardano, tra l'altro, la riduzione delle sostanze che destano preoccupazione (con specifici limiti ai PFAS per gli imballaggi a contatto con alimenti), la progettazione per il riciclaggio, il riutilizzo o il recupero, l'impiego di plastica riciclata, la riduzione di peso e volume degli imballaggi, la compostabilità per alcune tipologie e l'introduzione di un'etichettatura ambientale armonizzata a livello UE.

Pur essendo già in vigore, il regolamento diventerà applicabile a partire da agosto 2026 e sarà completato nei prossimi anni da atti delegati, atti di esecuzione e normative nazionali sulle sanzioni. Un aspetto rilevante riguarda inoltre il ruolo dell'operatore del settore alimentare, che può essere considerato a tutti gli effetti fabbricante dell'imballaggio e quindi soggetto a specifici obblighi di valutazione di conformità e di gestione documentale.

Premessa

Dal **febbraio 2025 è in vigore il nuovo regolamento UE 2025/40** sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio noto anche come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) che introduce importanti novità per tutto il settore e si applica a **tutte le tipologie di imballaggi e a tutti gli attori della filiera** che in qualche modo intervengono nella produzione o nell'utilizzo di imballaggi.

Ambito di applicazione del Regolamento UE 2025/40

Le imprese del settore alimentare già sono coinvolte nella tematica imballaggi e materiali a contatto con gli alimenti per tutte le questioni relative all'igiene e alla sicurezza del prodotto (es. dichiarazione di idoneità alimentare dei materiali a contatto con l'alimento, schede tecniche dell'imballaggio, tracciabilità, ecc.) ma questo regolamento non disciplina aspetti di sicurezza alimentare bensì di **sostenibilità ed etichettatura ambientale**: per cui si aggiunge a quanto già conosciamo per la sicurezza degli alimenti (regolamenti UE 1935/2004 e 10/2011 per i materiali in plastica).



Le prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi

Le prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi sono definite agli articoli dal 5 al 12 del Regolamento. In base a tali disposizioni, **tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno rispettare una serie di requisiti progettuali, ambientali e informativi**, che riguardano l'intero ciclo di vita del packaging. In particolare, gli imballaggi dovranno:

- **essere fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza di sostanze che destano preoccupazione.**

In questo contesto, a partire dal **12 agosto 2026**, non potranno più essere immessi sul mercato imballaggi destinati al contatto con alimenti qualora i **PFAS (sostanze perfluoroalchiliche, c.d. "inquinanti perenni")** siano presenti in concentrazione pari o superiore ai valori limite stabiliti dal regolamento;

- **essere progettati per il riciclaggio, il recupero o il riutilizzo**, secondo criteri che favoriscano l'inserimento degli imballaggi in filiere di gestione dei rifiuti efficienti e compatibili con gli obiettivi di economia circolare;

- **nel caso di imballaggi in plastica, contenere una percentuale minima di plastica riciclata,**

nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento.

Per il settore alimentare, l'utilizzo di plastica riciclata sarà ammesso esclusivamente a condizione che non comporti impatti negativi sull'igiene e sulla sicurezza del prodotto confezionato;

- **essere progettati in modo da ridurre al minimo peso e volume**, evitando imballaggi non necessari o sovradimensionati.

Il Reg. introduce il **divieto di determinati formati di imballaggio**: per l'ortofrutta fresca preimballata, a partire da **gennaio 2030**, non sarà più consentita l'immissione sul mercato di confezioni di peso inferiore a **1,5 kg**.

Eventuali eccezioni a tale divieto saranno definite dalla Commissione europea (entro il 2027) e potranno essere integrate dagli Stati membri attraverso deroghe motivate;

- **essere compostabili**, per specifiche tipologie di imballaggi individuate dal regolamento, in coerenza con gli obiettivi di gestione sostenibile della frazione organica;

- **essere accompagnati da informazioni armonizzate a livello dell'Unione europea** relative ai materiali che li compongono e alla corretta gestione a fine vita come rifiuto.

La nuova **etichettatura ambientale armonizzata** diventerà obbligatoria a partire da **agosto 2028**.





Entrata in vigore, applicazione e quadro normativo in evoluzione

Il regolamento è già in vigore (febbraio 2025) ma l'**applicazione inizierà dall'agosto 2026** e, per essere pienamente operativo, è attesa dalla Commissione UE la pubblicazione di atti delegati e di atti di esecuzione che attendiamo nei prossimi anni. Oltre a ciò gli **Stati membri dovranno pubblicare le norme nazionali che regolamenteranno le sanzioni per le aziende inadempienti (attese per il febbraio 2027).**

Il ruolo dell'operatore del settore alimentare e le responsabilità connesse

Ma le novità non sono solo di tipo tecnico; anche il **ruolo dell'OSA** e dell'impresa alimentare nella filiera degli imballaggi evolve: infatti il regolamento considera produttore di imballaggi (fabbricante) anche un importatore o distributore che "... immette sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale ..." e questo significa che l'**azienda alimentare che confeziona un alimento con un packaging su cui c'è il proprio nome/marchio commerciale è a tutti gli effetti considerato il "fabbricante" di quel packaging.**

Valutazione di conformità e gestione documentale

La ricaduta è significativa in quanto l'OSA dovrà adempiere agli obblighi del fabbricante secondo art.15 del regolamento e nello specifico dovrà effettuare o far effettuare per proprio conto una **valutazione tecnica di conformità dell'imballaggio** (come da Allegato VII del regolamento) e **redigere o far redigere per proprio conto la "Dichiarazione di conformità UE"** (come da Allegato VIII del regolamento).

Questi documenti dovranno essere archiviati per minimo 5 o 10 anni (dipende dalla tipologia di imballaggio), essere a disposizione delle autorità competenti, e dovranno dimostrare la conformità dell'imballaggio alle prescrizioni di sostenibilità e di etichettature del regolamento.

Tempistiche e prime scadenze operative

Come si può vedere l'argomento è complesso e articolato, la Commissione UE deve completare il quadro normativo con la pubblicazione di norme esecutive e devono essere ancora pubblicate le sanzioni da parte degli stati membri.

Seppur con questo quadro in evoluzione le prime scadenze cadranno nell'agosto 2026.

Quanto è pronta la tua azienda?

Il **Regolamento UE 2025/40** introduce un quadro normativo complesso e in progressiva evoluzione, che richiede un'attenta lettura integrata tra requisiti di sostenibilità, sicurezza alimentare e responsabilità di filiera.

Il **Toolkit** riportato in questa Nota Tecnica è pensato come **strumento di primo orientamento**, utile per individuare i temi che richiedono un approfondimento tecnico specifico in funzione della tipologia di imballaggio e del ruolo dell'operatore. Nei casi in cui uno o più aspetti risultino non ancora valutati o non chiaramente attribuibili all'azienda, è **opportuno procedere con un approfondimento tecnico mirato**.

	Sì	No
L'azienda utilizza imballaggi immessi sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È già stata valutata l'assunzione del ruolo di fabbricante ai sensi del Reg. UE 2025/40?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È disponibile una valutazione preliminare di conformità degli imballaggi alle prescrizioni di sostenibilità (artt. 5–12)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono stati analizzati i materiali di imballaggio rispetto ai limiti su sostanze che destano preoccupazione (es. PFAS per MOCA)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stato individuato un responsabile interno per la gestione degli obblighi documentali (valutazione di conformità, dichiarazioni, archiviazione)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SATA e CADIR LAB supportano le aziende nell'interpretazione del Regolamento UE 2025/40 e nella valutazione delle implicazioni operative lungo la filiera degli imballaggi, anche in relazione agli sviluppi normativi attesi.

Scrivi a: t.mendesdasilva@satasrl.it



La squadra di esperti
che ti accompagna oltre,
più avanti.

ALESSANDRIA

FERRARA

SAN BENEDETTO
DEI MARSI

FOGGIA

SCICLI

CONTATTI:

SATA SRL

Strada Alessandria 13
15044 - Quargnento (AL)
Tel. 0131 219925
info@satasrl.it
www.satasrl.it

Seguici su LinkedIn



SATA S.R.L.